

## **LA PROTEZIONE CIVILE**

La “protezione civile” è l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione dei rischi.

La protezione civile non è un compito assegnato a una singola amministrazione, ma è una funzione attribuita a un sistema complesso: il Servizio Nazionale della Protezione Civile, Istituito con la Legge n. 225 del 1992.

Negli anni, la competenza in materia di protezione civile è progressivamente passata dallo Stato ai governi regionali e alle autonomie locali. Le tappe principali di questo processo sono state il Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e la modifica del Titolo V della Costituzione con la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Con quest’ultima legge la protezione civile è divenuta materia di legislazione concorrente, per cui, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, il potere legislativo spetta ai Governi regionali. Ogni Regione ha implementato i principi della Legge n. 225 del 1992 con leggi regionali e si è organizzata con un proprio sistema di protezione civile.

Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna la norma di riferimento in materia è la Legge Regionale n. 1 del 07/02/2005 “Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.” e la successiva L.R. 13/2015 che ne ha riordinato le funzioni.

## LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Il Comune costituisce la componente fondamentale ed elementare del Servizio Nazionale della Protezione civile, sia come Ente locale territoriale sia nella figura istituzionale del Sindaco.

La prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura e l'estensione dell'evento, deve essere garantita a livello locale, a partire dalla struttura comunale, l'istituzione più vicina al cittadino: il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è quindi il Sindaco.

La responsabilità del Sindaco e del Comune è piena ed esclusiva rispetto ad eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria, ma risulta comunque essenziale anche rispetto a tutti gli altri eventi complessi e straordinari, in quanto l'iniziativa della struttura comunale costituisce un momento basilare ed indispensabile, anche sul piano informativo, per l'attivazione e la gestione di tutto il Sistema di Protezione Civile.

L'art. 15 della Legge 225/1992 definisce il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile e stabilisce i suoi compiti tra cui quello di assumere la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite nell'immediatezza dell'evento, di provvedere a tutti gli interventi necessari e di richiedere l'intervento di altre forze e strutture e/o livelli superiori di Protezione Civile (Prefettura, Regione, Governo (tramite il Dipartimento della Protezione Civile che dipende direttamente dalla Presidenza del Consiglio)) qualora i mezzi a disposizione del Comune non fossero sufficienti.

Il Sindaco è quindi al centro del complesso ed articolato "Sistema di protezione civile" e parimenti la legge gli affida anche la competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo causa calamità naturali.

L'attività comunale di protezione civile non si esplica solamente nel momento di gestione delle emergenze: in tempo ordinario deve conseguire una costante attività di pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi nonché di informazione ai cittadini circa le criticità presenti nel territorio in cui vivono.

Lo strumento operativo di tutte le suddette attività è il Piano di Emergenza Comunale, del quale il Sindaco si avvale per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia; il Piano deve definire un percorso organizzato in grado di attivare e coordinare tutte le attività e le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare l'evento calamitoso atteso o accaduto, in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego di tutte le risorse necessarie e/o disponibili, al superamento dell'emergenza.

Il Piano è dunque uno strumento di lavoro tarato su situazioni verosimili ipotizzabili sulla base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio cui afferisce: quello di Formigine, redatto secondo lo "schema" fornito dall'allora Unità Operativa di Protezione Civile della Provincia di Modena (oggi struttura regionale), è organizzato in venti schede, ciascuna delle quali approfondisce un aspetto della pianificazione e dove è possibile trovare in emergenza tutti gli strumenti tecnici e amministrativi per gestire gli eventi calamitosi.

All'interno del Piano riveste fondamentale importanza il Centro Operativo Comunale – COC, la struttura operativa, la cui composizione è approvata con Delibera di Giunta, di cui si avvale il Sindaco per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso; al COC afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura comunale.

## LA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE IN UNIONE

All' "Unione dei Comuni del Distretto Ceramico" cui fanno parte, oltre a Formigine, i Comuni di Fiorano Modenese, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, è stata conferita la competenza in merito alla predisposizione, aggiornamento e relativa approvazione (con Delibera di Consiglio) dei Piani di Emergenza dei singoli Comuni che nel loro insieme costituiscono, nominalmente, il "Piano di Emergenza dell'Unione".

Rimangono in ogni caso inalterate tutte le responsabilità dei singoli Sindaci in materia, come sopra descritte; rimane inoltre cogente prerogativa comunale l'istituzione, composizione e funzionamento del Centro Operativo Comunale – COC.